



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 333

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Determinazione dell'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 così come modificato dall'articolo 19 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e applicazione del nuovo sistema di calcolo della condizione economica delle famiglie (ISEE) relativamente alle politiche del diritto allo studio universitario.

Il giorno **03 Marzo 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

PRESIDENTE  
ASSESSORE

**UGO ROSSI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) ha sostituito l'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale) modificando la modalità di determinazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio universitario.

Nello specifico, la nuova norma, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 21, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ss.mm.ii., prevede che l'importo della tassa sia articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente. Viene inoltre demandato alla Giunta provinciale di stabilire, entro il mese di marzo, gli importi per ciascuna fascia.

L'articolo 3, comma 21, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ss.mm.ii., sopra citato, stabilisce che *“Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. (...)”*

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, è contenuta negli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nello specifico l'art. 8 stabilisce che i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio sono il merito e la condizione economica dello studente e sono definiti con decreto ministeriale da adottare secondo la procedura di cui all'art. 7 co. 7.

Nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 7 co. 7 del D.Lgs 68/2012, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca emana periodicamente un decreto nel quale vengono fissati gli intervalli di valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente (ISPE) nonché l'importo minimo delle borse di studio.

Tali valori sono attualmente stabiliti dal D.M. 486 di data 14 luglio 2015 (aggiornato con il D.M. n. 174 di data 23 marzo 2016): ISEE compreso tra 15.748,78 e 23.000 euro – ISPE compreso tra 27.560,39 e 50.000 euro.

Pertanto, alla luce delle normativa sopra citata e sentiti gli Enti coinvolti nella gestione della tassa, si propone di determinare, per l'anno accademico 2017/2018, gli importi per le tre fasce della tassa per il diritto allo studio universitario, in base al valore dell'indicatore di situazione economica equivalente ISEE, nel modo seguente:

	<b>FASCIA 1</b>	<b>FASCIA 2</b>	<b>FASCIA 3</b>
<b>VALORE ISEE</b>	Minore o uguale a 15.748,78 euro	Compreso tra 15.748,79 euro e 31.497,56 euro	Maggiore di 31.497,56 euro  o chi non ha presentato la dichiarazione ISEE
<b>IMPORTO TASSA</b>	Euro 130,00	Euro 150,00	Euro 170,00

Per gli iscrivendi a corsi dell'Università degli studi di Trento, al Conservatorio di Musica, all'Istituto Superiore di Interpreti e Traduttori, agli Istituti di alta formazione artistica che rilasciano titoli di studio di livello accademico aventi valore legale, ai quali non viene richiesta, ai fini del calcolo delle tasse di iscrizione, la dichiarazione della condizione economica ISEE, la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario è dovuta per un importo fisso pari a 150,00 euro.

Gli studenti di atenei partner dell'Università degli studi di Trento, che partecipano a programmi di mobilità per conseguimento del titolo doppio/multiplo o congiunto per i quali l'università non richiede il pagamento di tasse universitarie, non sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario.

Inoltre, secondo quanto stabilito nella legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1, articolo 4 comma 2, tutte le funzioni relative all'accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché all'accertamento delle condizioni per l'esonero parziale o totale dalla tassa stessa sono svolte dall'Opera Universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l'erogazione dei servizi del diritto allo studio universitario. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che *"La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la rendicontazione alla Provincia delle riscossioni, dei rimborsi e degli esoneri, in relazione a ciascun anno accademico di riferimento."*

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 6058 di data 13 giugno 1997 sono state stabilite le modalità di rendicontazione della tassa per il diritto allo studio universitario e predisposto un modello che rappresentasse i dati relativi alle quote introitate, ai rimborsi effettuati, agli esoneri concessi, gli impieghi effettuati con il gettito, il tutto riferito all'anno accademico precedente e la possibilità di indicare eventuali operazioni riferite ad anni accademici precedenti quello in esame.

Considerata la nuova articolazione della tassa e allo scopo di semplificare e razionalizzare la procedura di rendicontazione da parte di Opera Universitaria, si ritiene opportuno procedere ad una revisione del modello di rendicontazione delle operazioni connesse alla gestione della tassa, predisponendo un nuovo modulo per la raccolta dei dati - Allegato 1) – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il rendiconto delle operazioni svolte, delle riscossioni, dei rimborsi e degli esoneri, in relazione a ciascun anno accademico precedente, dovrà essere trasmesso entro il mese di ottobre di ogni anno, al Servizio competente e al Servizio Entrate, finanze e credito della Provincia autonoma di Trento.

Inoltre, con il presente provvedimento si intende precisare alcuni aspetti legati all'applicazione del nuovo sistema di calcolo della condizione economica delle famiglie (ISEE) relativamente alle politiche del diritto allo studio universitario.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 7 ottobre 2016 sono stati dettati gli indirizzi generali, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, rivolti all'Opera Universitaria di Trento, per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, da applicarsi a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

In particolare, nella deliberazione sopracitata, si stabilisce l'adozione, a partire dall'anno accademico 2017/2018, dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ISPE per la determinazione della situazione economica degli studenti, secondo le disposizioni contenute nel D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e nel Decreto interministeriale 7 novembre 2014.

Si ritiene opportuno ribadire che il nuovo sistema di calcolo della condizione economica con l'utilizzo dell'indicatore ISEE e dell'indicatore ISPE si applica esclusivamente agli studenti che avviano una nuova carriera accademica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 o risultano in trasferimento da altro ateneo.

Invece, come stabilito al punto g) della sopra richiamata deliberazione giuntale, agli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti il 2017/2018 verranno applicate le modalità di calcolo e gestione degli interventi legati al diritto allo studio previgenti, basato sul sistema dell'ICEF fino al termine del ciclo di studi al quale risultano iscritti; le condizioni economiche potranno essere nuovamente certificate secondo le modalità fino ad ora adottate.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno accademico 2017/2018, gli importi per le tre fasce della tassa per il diritto allo studio universitario, in base al valore dell'indicatore di situazione economica equivalente ISEE, nel modo seguente:

	<b>FASCIA 1</b>	<b>FASCIA 2</b>	<b>FASCIA 3</b>
<b>VALORE ISEE</b>	Minore o uguale a 15.748,78 euro	Compreso tra 15.748,79 euro e 31.497,56 euro	Maggiore di 31.497,56 euro o chi non ha presentato la dichiarazione ISEE
<b>IMPORTO TASSA</b>	Euro 130,00	Euro 150,00	Euro 170,00

2. di stabilire che per gli iscrivendi a corsi dell'Università degli studi di Trento, al Conservatorio di Musica, all'Istituto Superiore di Interpreti e Traduttori, agli Istituti di alta formazione artistica che rilasciano titoli di studio di livello accademico aventi valore legale, ai quali non viene richiesta, ai fini del calcolo delle tasse di iscrizione, la dichiarazione della condizione economica ISEE, la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario è dovuta per un importo fisso pari a 150,00 euro;
3. di stabilire che gli studenti di atenei partner dell'Università degli studi di Trento, che partecipano a programmi di mobilità per conseguimento del titolo doppio/multiplo o congiunto per i quali l'università non richiede il pagamento di tasse universitarie, non sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario;
4. di precisare che, per gli anni accademici successivi al 2017/2018, qualora entro il mese di marzo non si provveda alla rideterminazione degli importi della tassa, gli stessi saranno dovuti nella misura stabilita con il presente provvedimento;
5. di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n. 6058 di data 13 giugno 1997;
6. di stabilire che Opera Universitaria utilizzerà, a decorrere dalla rendicontazione riferita all'anno accademico 2017/2018, il nuovo modello - Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riassuntivo delle operazioni svolte, delle riscossioni, dei rimborsi e degli esoneri, da trasmettere annualmente al Servizio competente e al Servizio Entrate, finanze e credito della Provincia autonoma di Trento entro il mese di ottobre di ogni anno.
7. di precisare che il nuovo sistema di calcolo della condizione economica con l'utilizzo dell'indicatore ISEE e dell'indicatore ISPE per gli interventi del diritto allo studio si applica esclusivamente agli studenti che avviano una nuova carriera accademica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 o risultano in trasferimento da altro ateneo, mentre agli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti il 2017/2018, verranno applicate le modalità di calcolo e gestione degli interventi legati al diritto allo studio previgenti, basato sul sistema dell'ICEF, fino al termine del ciclo di studi al quale risultano iscritti; le condizioni economiche potranno essere nuovamente certificate secondo le modalità fino ad ora adottate.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 - modello rendicontazione

IL VICE PRESIDENTE  
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

ANNO ACCADEMICO \_\_\_\_\_

1) ENTE \_\_\_\_\_

	ISCRIZIONI			DI CUI ESONERI			QUOTE INTROITATE			QUOTE RIMBORSATE		
	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
<b>NUMERO</b>												
<b>IMPORTO €</b>												

*Note:*

2) ENTE \_\_\_\_\_

	ISCRIZIONI			DI CUI ESONERI			QUOTE INTROITATE			QUOTE RIMBORSATE		
	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
<b>NUMERO</b>												
<b>IMPORTO €</b>												

*Note:*